

Gentilissima (-----)

in riferimento al bando di gara : “Affidamento del servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico ed extrascolastico in favore di studenti videolesi residenti/domiciliati nella provincia di Lecce a.s. 2018/2019” vorremmo sapere se la nostra Cooperativa, cooperativa sociale di Tipo B, emanazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti possa presentare offerta avendo svolto nel triennio di riferimento il seguente servizio:

*Trascrizione in Braille dei libri di testo per gli alunni non vedenti, ingrandimento dei libri di testo per gli alunni ipovedenti e la digitalizzazione degli stessi libri in modo da poter essere utilizzati tramite le apparecchiature tiflotecniche in dotazione degli alunni e relativa assistenza scolastica ed extrascolastica per il corretto utilizzo degli stessi.*

Cordiali saluti

Gentile Dott. (----)

Con riferimento alla Vs. richiesta di chiarimenti, riteniamo che il tipo di servizio svolto dalla vostra Cooperativa nell’ultimo triennio non sia assimilabile a quello da noi richiesto, sia per la tipologia dell’attività svolta, sia per le figure professionali coinvolte.

Infatti, in merito al primo aspetto, ovvero il tipo di servizio svolto, il capitolato tecnico all’art. 5 precisa che:

“Il servizio si configura per prestazioni aggiuntive rispetto all’assistenza di base e/o insegnamento di sostegno, di esclusiva competenza del personale scolastico, secondo quanto previsto dalla L. n. 104/1992. Il servizio per l’assistenza scolastica specialistica per alunni videolesi previsto alla lett. a) dell’art. 92 del Regolamento Regionale n. 4/2007 opera all’interno di un progetto educativo e formativo che, mediante figure specialistiche, mira alla crescita armonica della personalità dell’alunno in situazione di handicap favorendone l’integrazione, la crescita educativa, l’autonomia e l’apprendimento, in sinergia con le altre figure garantite dalla Scuola quali: l’insegnante curricolare, l’insegnante di sostegno e l’assistenza di base che impegna i collaboratori scolastici.

Il servizio di assistenza specialistica prevede le seguenti **attività**:

- promozione dell’inclusione sociale e dell’educazione del minorato della vista favorendone, in modo personalizzato, l’esercizio del diritto allo studio e il rafforzamento dell’autonomia;
- realizzazione di prestazioni e di interventi integrati, funzionali a favorire il processo di apprendimento, allo sviluppo di adeguate capacità comunicativo-relazionali e al decondizionamento dei limiti imposti dalla minorazione;
- interazione con la scuola frequentata dall’alunno videoleso e con la sua famiglia;
- attivazione di percorsi di apprendimento di abilità necessarie all’utente per favorire la conquista dell’autonomia nelle varie dimensioni (fisica, relazionale, affettiva, cognitiva);
- realizzazione di attività finalizzate allo sviluppo delle potenzialità relazionali e sociali dell’alunno videoleso, con particolare attenzione al rapporto con il gruppo dei pari.”

In merito al secondo aspetto, ovvero il personale impiegato nel servizio, l’art.7 del capitolato tecnico parla di “Esperti tiflogologi o educatori tiflogologici con esperienza triennale in possesso di:

- diploma di scuola superiore ovvero diploma di laurea, per il servizio da svolgere in favore di studenti videolesi frequentanti dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria;
- laurea quinquennale o specialistica per il servizio da svolgere in favore degli studenti videolesi frequentanti le scuole secondarie di 1° e di 2° grado;
- attestato di esperto tiflogologo o educatore tiflogologico ovvero attestati e titoli formativi specifici conseguiti mediante corsi, organizzati da qualificati enti pubblici e privati di

durata non inferiore ad ore 80, inerenti la metodologia speciale e la tiflodidattica.”

Rimane, inoltre, a monte la difficoltà di ammettere a gara una cooperativa di tipo b), quando il disciplinare di gara all’art.5 “Soggetti ammessi a partecipare alla gara” consente la partecipazione alle sole cooperative sociali di tipo a) di cui alla legge n.381/91 e loro consorzi.

Nonostante l’articolo 5 del disciplinare di gara non preveda esplicitamente l’esclusione per le cooperative sociali di tipo b), purtuttavia si ritiene che il disciplinare e il capitolato tecnico prevedano tra le attività da espletare tipologie di servizi chiaramente ascrivibili alla lettera a) dell’art.1 della l. 381/91.

Pertanto l’iscrizione delle cooperative sociali alla categoria a) si configura come un requisito essenziale dell’offerta, in assenza del quale l’esclusione è possibile anche in mancanza di una previsione esplicita, data l’inerenza del requisito al contenuto stesso della gara. (cfr. C.Stato sentenza n.3327 del 28 maggio 2009; C. Stato n. 6410 dell’11 dicembre 2007).

Cordiali saluti.